

MODIFICATO CON DELIBERA
C.C. n° 8 DEL 19.02.2014

V

COMUNE DI VILAFRATI
Provincia di Palermo

**Regolamento della
CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

Art. 1- ISTITUZIONE

1. In applicazione dell'art. 6 dello statuto Comunale, è istituita la consulta "Consulta Comunale dei Giovani" al fine di promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione della popolazione giovanile.
2. La Consulta è un organismo rappresentativo sia della generalità dei giovani residenti in Villafrati, sia di tutte le associazioni a composizione prevalentemente giovanile operanti nel territorio comunale che svolgono attività nei settori della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, dei servizi sociali e di tutto quanto abbia attinenza con i bisogni dei giovani.
3. La consulta è organo consultivo degli organi politico-amministrativi del Comune ai quali presenta anche proposte riguardanti le tematiche giovanili.

Art. 2 - FINALITA' DELLA CONSULTA

La Consulta dei Giovani:

- a) è strumento di conoscenza della realtà giovanile;
- b) promuove il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali, stimolando la partecipazione sociale al fine di influenzare le politiche giovanili del comune in senso favorevole alla volontà espressa dalla maggioranza dei suoi componenti;
- c) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile e il migliore utilizzo del tempo libero;
- d) promuove forme di volontariato e di collaborazione con i servizi del Comune rivolti ai giovani;
- e) propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella società.

Art. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea, quale organo di elaborazione e di indirizzo;
- b) l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- c) i Gruppi di lavoro, quali organi operativi per le attività di studio.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai giovani residenti a Villafrati un'età compresa tra 15 e **35** anni che manifestino all'atto della costituzione o successivamente l'intendimento di farne parte. **i giovani che non sono residenti a Villafrati, ma che svolgono vita sociale all'interno del comune, possono prendere parte all'assemblea e iscriversi, ma non possono essere eleggibili e non possono votare.**
2. La prima riunione di tale assemblea verrà convocata attraverso appositi manifesti o **qualsiasi mezzo di comunicazione**, le elezioni per la costituzione dell'Ufficio di presidenza si svolgeranno tramite presentazione delle candidature e votazione. **le candidature devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalle elezioni della stessa, presso l'ufficio di presidenza uscente.**
E' compito dell' ufficio di presidenza uscente indire nuove elezioni, facendo apposita richiesta al sindaco, entro i termini di scadenza del mandato dell'ufficio di presidenza.
nel caso di scioglimento anticipato dell'ufficio di presidenza, i suddetti compiti passano all'assessore politiche giovanili.

3. Le operazioni di voto e l'insediamento dell'Assemblea saranno coordinati e controllati da un'apposita commissione composta dal Sindaco o dall'Assessore al ramo e da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza e da un membro dell'ufficio di presidenza uscente.

Art 5 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Nella prima riunione l'Assemblea elegge l'Ufficio di Presidenza composto da n. 5 componenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in seno all'assemblea, un candidato risulta eleggibile alla carica di presidente solo dopo aver conseguito la maggiore età.
2. Due posti in seno al consiglio di presidenza che sono riservati a giovani iscritti ad associazioni culturali o ricreative o di volontariato locali.
3. L'ufficio di presidenza rimane in carica (la durata del mandato elettivo del Sindaco) **tre anni**; Il presidente è eletto dall'Ufficio di Presidenza nel suo seno.
4. Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.
5. La Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.
6. All'Ufficio di Presidenza compete di:
 - a. partecipare, in forma propositiva, all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione di azioni da sottoporre all'Assemblea;
 - b. dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea.
7. Il Presidente assolve al compito di rappresentanza dell'intera Consulta:
 - a. convoca e presiede la Consulta;
 - b. definisce l'ordine del giorno;
 - c. coordina i lavori all'interno della Consulta.
8. Il Presidente, attraverso la propria firma, ufficializza tutti gli atti dell'Assemblea e quindi della Consulta stessa.
9. Il Presidente nomina un Segretario e un vice presidente tra i membri stessi della Consulta.
10. I componenti della Consulta devono possedere i medesimi requisiti di età previsti per partecipare all'assemblea.
11. I componenti dell'ufficio di presidenza decadono in caso di assenza non giustificata a tre riunioni anche non consecutive.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea della Consulta si riunisce di regola in seduta ordinaria su convocazione del Presidente, ogni tre mesi e in via straordinaria tutte le volte che se ne rilevi la necessità, su proposta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, nonché su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente.
2. La Consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.
3. Almeno una volta l'anno la Consulta convoca un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma.
4. Possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto il Sindaco o un assessore delegato o il presidente del Consiglio.
5. Le riunioni della Consulta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e almeno 10 componenti in seconda convocazione.

Art. 7 - RAPPORTI FRA LA CONSULTA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La Consulta formula proposte all'Amministrazione Comunale per:
 - a. l'elaborazione di programmi nei vari settori in cui si esplica la sua attività;
 - b. la realizzazione di impianti e strutture che interessano i settori di intervento;
 - c. la promozione di iniziative e attività per la diffusione della cultura, del turismo, dello sport, del tempo libero, dei servizi sociali e della solidarietà;
 - d. la destinazione di fondi di bilancio per iniziative e servizi a favore della popolazione giovanile;

e. ogni altro argomento che si ritiene utile per consentire la crescita e lo sviluppo dei giovani, anche con riferimento ai problemi della formazione e dell'occupazione lavorativa.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a. Facilitare il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione, per l'attività di segreteria, mezzi e personale a tal fine individuati nell'ambito dell'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Sociali e/o Culturali nonché a concedere l'uso della sala consiliare, a richiesta del Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'assemblea e dei gruppi di lavoro;
- b. accantonare un fondo annuale per il finanziamento delle iniziative proposte dalla consulta;
- c. chiedere parere alla Consulta sui piani di investimento in materia di politiche giovanili, nonché sul bilancio preventivo comunale con riferimento a specifici capitoli in materia sociale e giovanile;
- d. agevolare l'accesso agli atti amministrativi, su materie inerenti le finalità della Consulta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge;

3. Il parere della Consulta è sempre facoltativo e non vincolante.

Art. 8 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Comunale può proporre eventuali modifiche del presente regolamento o eventuali suggerimenti specifici, iniziative, proposte di interesse collettivo, sentite le competenti Commissioni Consiliari.
2. la Consulta dei Giovani, può altresì proporre al Consiglio Comunale la modifica del presente regolamento.

Art. 9 - SEDE

La Consulta ha sede presso gli uffici consiliari del Comune.

Art. 10 - REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta ha potestà regolamentare in ordine al suo funzionamento interno. Il regolamento interno può essere approvato dalla Consulta a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11- RINNOVO E DISPOSIZIONI FINALI

1. La Consulta continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.